

Nota a:

Cassazione penale , 09/05/2007, n. 33760, sez. III

DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA: GARANTI ORIGINARI E DELEGATI

Cass. pen. 2008, 9, 3401

Antontio Trimboli

Dottorando di ricerca Università di Roma Tor Vergata

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Principio di effettività e sue criticità. - 3. Destinatari originari e delegati degli obblighi antinfortunistici. - 4. Preposto e confini della sua responsabilità. - 5. Delega di funzioni antinfortunistiche nella p.a.

1. PREMESSA

La sentenza in commento affronta *ex professo* il delicato tema dell'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi in materia antinfortunistica all'interno di una scuola e rispetto ad una ben definita situazione spazio-temporale rappresentata dalla assemblea di classe. Il caso riguarda un docente di un istituto tecnico industriale statale, che si era visto condannare dal Tribunale dell'Aquila per la contravvenzione di cui agli artt. 4 e 389, lett. c) del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, perché durante un'assemblea di classe ometteva di vigilare sui propri alunni, sicché si verificava che nel corso della stessa uno di questi veniva attinto con una sostanza ustionante da un suo compagno.

Sul punto, fermo restando il disposto dell'art. 2 del su menzionato d.P.R. che equipara gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola ai lavoratori subordinati, il Giudice di prime cure riconosceva in capo al docente la posizione di garanzia di controllo e vigilanza sulla incolumità dei propri alunni, derivatagli dalle sue funzioni didattiche.

Questa statuizione è però aliena dalla specifica materia antinfortunistica in quanto generalizza la posizione di garanzia e con essa i destinatari dei relativi obblighi, sganciandola dalla titolarità effettiva dei poteri e delle funzioni tipiche del datore di lavoro e dei suoi collaboratori. Ed infatti, la suprema Corte, nell'annullare con rinvio la relativa sentenza, una volta esclusa l'esistenza in capo all'imputato di un obbligo *ex lege* di partecipare all'assemblea, focalizza l'attenzione sul reale *thema decidendum* rappresentato dalla più specifica materia antinfortunistica, individuando e delimitando le posizioni di garanzia attraverso l'analisi dei diversi obblighi e il ricorso al principio di effettività al fine di evitare l'allargamento indiscriminato del numero dei chiamanti a rispondere delle violazioni *de quibus*.

Detto principio, ampiamente delineato dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite (1), si concretizza nella necessità di procedere all'individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche, avendo riguardo non alla qualifica rivestita, bensì alle funzioni in concreto esercitate, con assoluta prevalenza rispetto alla carica formalmente attribuita, riducendo così al minimo i rischi di una violazione del principio della responsabilità penale personale e colpevole *ex art. 27 Cost.*

In buona sostanza, in base a tale principio l'obbligo di prevenzione deve gravare sui soggetti che realmente hanno il potere di adottare tutte le cautele imposte dalla relativa normativa.

In particolare, la Cassazione assume che il tribunale avrebbe dovuto verificare se in concreto al docente imputato potesse attribuirsi il ruolo di delegato del datore di lavoro (nel caso il preside) o di preposto.

2. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ E SUE CRITICITÀ

Come accennato nel precedente paragrafo, tradizionalmente la giurisprudenza, quanto alla concreta individuazione degli obbligati all'osservanza delle norme antinfortunistiche, ha fatto ricorso all'accertamento caso per caso e ha posto l'accento non tanto sulle qualifiche formalmente rivestite, ma soprattutto sui compiti realmente esercitati e sull'ingerenza manifestata nella esecuzione dei lavori.

Tutto questo sembra altresì essere stato tenuto in debita considerazione dal legislatore all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lg. n. 626/1994, che contiene la definizione di datore di lavoro privato persona fisica e di datore di lavoro pubblico.

Occorre, però, a tal proposito ricordare come questa definizione valga con certezza entro i limiti di applicazione delle sole disposizioni del menzionato decreto, secondo il tenore letterale della parte iniziale del comma 1 del citato art. 2, con la conseguenza che una eventuale estensione analogica di tale norma oltre i propri ambiti significherebbe estendere *ultra legem* i meccanismi di imputazione della penale responsabilità, con buona pace del divieto di analogia *in malam partem*. Ciò non esclude comunque che questa disposizione possa rivestire a livello ermeneutico un'importanza formidabile con riferimento all'intero ambito del diritto penale del lavoro.

Ora, sebbene il ricorso al principio di effettività costituisca una scelta obbligata in ambito penalistico, vista la necessità imposta da questo ramo dell'ordinamento di ricorrere a parametri di definizione, accertamento e imputazione di natura sostanziale, questo va però retamente inteso, al fine di evitare che sia portato a conseguenze estreme, come nel caso in cui la Cassazione si è spinta oltre i confini dell'impresa ritenendo destinatario delle norme antinfortunistiche un consulente esterno (2). Ed infatti, un'applicazione in questi termini di detto principio, specie ove si consideri che per lo più i reati in materia si configurano come propri, comporterebbe a parere di chi scrive una violazione di principi fondamentali quali il principio di tassatività, togliendo precisione all'opera di determinazione del soggetto attivo del reato e rendendo quindi il reato proprio particolarmente vago.

Fenomeno questo che si acuisce ancor più nelle imprese di grandi dimensioni.

Appare quindi pienamente condivisibile la tesi di quella dottrina (3) che sottolinea come il citato principio debba essere interpretato non come allusivo alla circostanza meramente esteriore dell'esercizio fattuale di certi poteri, a prescindere da qualsiasi dato formale, bensì quale contemporanea espressione di precise scelte endoaziendali, cui fanno seguito reali conferimenti di poteri.

In buona sostanza: dato sostanziale e dato formale vanno necessariamente integrati, in modo che la porzione di debito spettante al soggetto obbligato si desuma sia dalle astratte indicazioni normative, sia dalle concrete attribuzioni conferite.

Così opinando, il canone di effettività, correttamente inteso, esigerebbe pertanto che dal concreto riparto di doveri e poteri si risalga alla qualifica dei vari obbligati e, per tale via, al potenziale responsabile; non già viceversa.

Lo stesso dicasi per il diverso fenomeno della delega, ove anche assume un ruolo fondamentale il principio di effettività, qui consistente nella reale e comprovata assegnazione dal garante originario al garante derivato della sfera di poteri e mezzi necessari per l'adempimento del debito di sicurezza trasferito. Anche nel caso della delega, infatti, identificando i soggetti responsabili sulla scorta delle sole funzioni di fatto esercitate, si finirebbe per far perdere rilievo al requisito di validità della delega rappresentato dalla specificità e, per l'effetto, ci si porrebbe in frizione con il principio di tassatività, essendo la specificità null'altro che l'elencazione specifica e puntuale degli obblighi trasferiti e posti

alla base della fattispecie criminosa.

Nonostante l'orientamento della giurisprudenza prevalente, come prima visto, ancora la responsabilità esclusivamente al dato sostanziale, non è comunque mancata in passato qualche pronuncia favorevole alla lettura del principio di effettività nei termini di cui sopra, in cui si sia affermato che per l'identificazione dei responsabili delle infrazioni alle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorra far riferimento alla ripartizione interna delle singole competenze e alla effettività delle funzioni esercitate nei diversi rami di attività (4).

3. DESTINATARI ORIGINARI E DELEGATI DEGLI OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI

Nelle moderne realtà aziendali il debito prevenzionistico può ripartirsi in due tipi: uno originario o normativo e uno derivativo o delegato.

In prima approssimazione, i destinatari originari delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro possono individuarsi in tre figure, gerarchicamente collegate tra loro: il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto.

Nel caso *de quo*, la norma di riferimento per l'identificazione di queste figure è l'art. 4 del d.P.R. n. 547 del 1955, che indica come destinatari delle prescrizioni in esso contenute: «i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono» alle attività lavorative, «nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze» (5).

Di fronte a una pluralità di obbligati *ab origine* si prescinde dallo schema della delega, potendosi ravvisare soggetti dotati dei compiti elencati da un determinato provvedimento normativo e, pertanto, autonomamente e direttamente responsabili delle violazioni antinfortunistiche eventualmente commesse. In questi casi non avrebbe senso ricorrere all'istituto della delega, non essendovi funzioni da trasferire, bensì soltanto soggetti da designare (6).

Il riparto normativo di posizioni di garanzia, che delinea e differenzia con precisione i contenuti propri di ciascuna di esse, parrebbe escludere qualsiasi obbligo di controllo da parte di un garante sull'altro.

Da tale modello va distinta l'ipotesi di traslazione volontaria dell'obbligo di prevenzione, realizzabile attraverso l'istituto della delega (7). Così facendo l'originario destinatario del precetto trasferisce ad altri una quota delle proprie funzioni, con conseguente alterazione dell'assetto stabilito dal legislatore, facendo del delegato un garante derivato e, secondo parte della giurisprudenza (8), aggiuntivo.

In merito, va osservato poi come un orientamento giurisprudenziale annoveri tra i soggetti legittimati a delegare i propri compiti, ad altra persona qualificata e capace, anche il dirigente e il preposto (9).

Orbene, cogliere la differenza tra questi due fenomeni è cosa ardua quando, nell'ipotesi di previsione legislativa congiunta di una pluralità di responsabili, manchi l'indicazione di obblighi specifici per ciascuno di essi.

È questo il caso dei d.P.R. degli anni '50 che lasciavano apparire troppo indistinte le posizioni giuridiche dei principali obbligati, le cui norme precettive sono formulate sempre in termini impersonali.

Pertanto, stante l'assenza di precetti specifici rivolti al singolo soggetto qualificato, è il datore di lavoro in virtù della sua posizione di vertice a creare attraverso un atto di delega i dirigenti e preposti, quali garanti derivati con la relativa quota di poteri e doveri.

In mancanza della delega permane un obbligo di adempimento cumulativo e un regime di responsabilità concorrente, specie tra datore e dirigente (10).

Ad analoghe conclusioni sembra però portare anche la puntuale, e fin troppo analitica, indicazione degli obblighi del datore e del dirigente, specificati nell'art. 18 del d.lg. n. 81 del 2008, che potrebbe essere foriera di incertezze almeno con riferimento ad alcuni adempimenti che, per loro natura, paiono inderogabilmente attribuiti alla competenza del datore di lavoro, mentre non ha senso che vengano richiamati tra gli obblighi *iure proprio* del dirigente (es. la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria).

Sul punto appare apprezzabile il contributo offerto da quella dottrina (11) che distingue tra delega e divisione interna del lavoro.

In particolare, si sostiene che la scelta degli ausiliari e la concreta assegnazione di poteri e doveri sottesi *ex lege* a ciascuna qualifica soggettiva passi necessariamente da un atto organizzativo interno e ciò anche qualora la ripartizione degli obblighi prevenzionistici fosse effettuata dal legislatore in modo analitico. Non sempre, quindi, la normativa interna integra gli estremi di una delega, specie quando attraverso essa il vertice aziendale distribuisce il debito di sicurezza attenendosi al modello tracciato legislativamente.

In questo caso, la normativa interna vale ad integrare la norma penale quale elemento extrapenale implicitamente richiamato, sempreché la stessa sia conforme ai requisiti richiesti dalla legislazione civile e adeguata al concreto assetto dell'organizzazione.

Infine, un'ulteriore guida legislativa, da utilizzare nell'elaborazione delle norme interne finalizzate ad individuare le porzioni di obblighi e responsabilità gravanti su ciascuno, può poi segnalarsi proprio nelle norme penali antinfortunistiche: si pensi ad es. l'art. 389 d.P.R. n. 547 del 1955, che destina puntuali obblighi ad ogni soggetto qualificato, sia pur mediante la tecnica del rinvio alle singole disposizioni contenute nella parte precettiva del decreto.

Seguendo questo ordine di idee, ogni garante sarebbe quindi tenuto ad assolvere esclusivamente i propri compiti, imposti dalla legge, con un conseguente regime di responsabilità alternativa.

4. PREPOSTO E CONFINI DELLA SUA RESPONSABILITÀ

L'ultimo dei soggetti indicati nella tripartizione tradizionale delle figure penalmente responsabili in materia antinfortunistica è il preposto.

Questi può definirsi come colui che sovrintende alle attività cui siano addetti lavoratori subordinati, anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti.

I compiti precipi del preposto sono, dunque, legati alla sorveglianza dei lavoratori, all'esazione del rispetto delle misure ed all'eventuale segnalazione al datore di lavoro o al dirigente delle carenze riscontrate (12).

I limiti del dovere di sorveglianza del preposto sono stati poi efficacemente individuati dalla suprema Corte non nel compito di sorvegliare, a vista ed ininterrottamente da vicino, senza soluzione di continuità, il lavoratore, ma semplicemente in quello di assicurare in modo continuo ed efficace, personalmente e senza intermediazione di altri, che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti, con la possibilità per il predetto di allontanarsi dal posto di lavoro in cui si trova il lavoratore e dedicarsi ad altri compiti di sorveglianza e di lavoro (13).

Di conseguenza, la responsabilità del preposto deve limitarsi esclusivamente alla violazione dell'obbligo di sorveglianza, di cui è specifico destinatario.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente (14) è inammissibile o, comunque, non liberatoria una delega datoriale di obblighi gestionali ai preposti.

Va infine rilevato che la giurisprudenza ha talvolta delineato la figura del «preposto di fatto», ovvero di quel soggetto che, pur carente di qualsiasi attribuzione proveniente dal datore, e fuori dalle mansioni proprie, eserciti di fatto l'attività di vigilanza e coordinamento tipica del preposto (15). Il fondamento giuridico di tale concezione è l'assunzione della posizione di garanzia in virtù di un'attività spontaneamente esercitata.

Così opinando, però, si estremizzerebbe il principio di effettività, scindendolo da qualsiasi dato formale, con la conseguenza di uscire anche qui fuori dagli schemi di tassatività della fattispecie criminosa.

Ciò è ancor più vero, ove si consideri che il soggetto che risulterebbe così responsabilizzato è un lavoratore, di regola beneficiario della normativa antinfortunistica e non destinatario dei relativi obblighi.

Giova da ultimo segnalare come, malgrado il cennato pericolo di legittimità costituzionale per violazione del principio di tassatività, il legislatore anziché neutralizzare questa fuga in avanti della

giurisprudenza, sulla spinta emotiva dovuta all'acuirsi negli ultimi tempi delle morti sul lavoro, ha emesso in attuazione della legge delega n. 123/2007 il d.lg. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, il quale all'art. 299 prevede che le posizioni di garanzia relative a determinati soggetti (datore, dirigente, preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti, legittimando così la figura dell'obbligato di fatto.

5. DELEGA DI FUNZIONI ANTINFORTUNISTICHE NELLA P.A.

Non pare revocabile in dubbio l'assunto per cui le esigenze di certezza tipiche del diritto penale postulano che un garante, formalmente qualificato e munito di correlativi poteri, vi sia e sia sempre riconoscibile nell'ambito dell'attività lavorativa.

È altresì vero che i livelli di complessità raggiunti all'interno dell'organizzazione lavorativa rendono anacronistico che un unico soggetto possa provvedere personalmente e direttamente all'adempimento di tutti gli obblighi a lui spettanti, in relazione alla prevenzione degli infortuni.

Da qui, l'applicazione dell'istituto della delega di funzioni, quale strumento essenziale affinché il datore possa provvedere all'integrità dei beni a lui affidati dal sistema penale.

La dottrina e la giurisprudenza (16) hanno affrontato il tema della delega essenzialmente sotto due profili: a) requisiti di validità; b) piano di incidenza.

In ordine al primo profilo si è reputato necessario, affinché possano prodursi gli effetti traslativi dell'atto di trasferimento delle funzioni, che sussistano le seguenti condizioni: idoneità tecnica del delegato; conferimento effettivo dei poteri; certezza dell'atto in ordine alla provenienza, al contenuto, alla data di formazione; accettazione del delegato; dimensioni della struttura organizzata.

Questi requisiti di validità sono stati recentemente codificati all'art. 16 del decreto legislativo in materia di sicurezza sul lavoro n. 81 del 2008, che indica tra i limiti e le condizioni della delega di funzioni: a) la forma scritta e la data certa; b) l'idoneità tecnica del delegato; c) l'attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo al delegato; d) l'autonomia di spesa del delegato; e) l'accettazione scritta del delegato; f) una idonea pubblicità; inoltre, stabilisce all'ultimo comma che la delega di funzioni non esclude comunque l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro.

Con riguardo al secondo profilo, nonostante un autorevole giurista propenda per attribuire alla delega rilevanza sul piano soggettivo del reato (17), altra parte della dottrina e la giurisprudenza la apprezzano sul piano oggettivo (18).

Quanto al settore pubblico va rilevato come si riscontri una maggiore uniformità di vedute per quanto attiene gli effetti liberatori di questa e la sua forma.

Sulla portata liberatoria, l'orientamento più diffuso opta, in caso di violazione della norma antinfortunistica, per la responsabilità concorrente dell'organo politico e di quello amministrativo. Più precisamente con riguardo ai Comuni, la Cassazione ha precisato che pur in presenza di una delega di funzioni a un dirigente o funzionario amministrativo, il sindaco e gli assessori competenti possono andare esenti da responsabilità per le accertate violazioni delle norme antinfortunistiche solo se detti organi elettivi e politici siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato e non risultino essere stati informati delle carenze, assumendo un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza. In definitiva, quando interviene delega a favore di un organo amministrativo, sull'organo politico permane comunque un obbligo di vigilanza (19).

Come sostenuto da un Autore (20), al di fuori di ipotesi contemplate espressamente dalla legge è difficile ammettere quindi che la delega di funzioni abbia piena efficacia liberatoria all'interno degli enti pubblici. Ciò in quanto sono diversi i principi che governano il diritto privato e il diritto amministrativo: autonomia privata per il primo e principio di legalità per il secondo; di talché, mentre i compiti dell'ente pubblico sono determinati dalle norme che ne regolano l'istituzione ed il funzionamento, quelli dell'organismo privato, dallo statuto e dalle decisioni sociali.

Quanto alla forma, appare un punto fermo la necessità che la delega nella p.a. sia data per iscritto; ciò in virtù del presupposto che in ambito amministrativo vige l'esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi al fine di predicare all'esterno la posizione assunta all'interno della struttura (21).

Concludendo, in merito alla forma scritta va comunque osservato, specie dopo che il d.lg. n. 81 del 2008 ha generalizzato detto requisito considerandolo elemento essenziale della delega, come questa nella prospettiva del processo penale comporti che la delega possa essere dimostrata solo fornendo il relativo documento.

Orbene, a parere di chi scrive, questa previsione pare difficilmente coniugabile con i principi generali che governano la prova nel processo penale ed, in particolare, il principio di libertà dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.

NOTE

(1) Cfr. *ex multis*: Sez. un., 14 giugno 2000, Basaglia, in *C.E.D. Cass.*, n. 217756; Sez. IV, 3 marzo 1998, Brambilla, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 364; Sez. un., 1° luglio 1992, Giuliani, in *C.E.D. Cass.*, n. 191185.

(2) Cfr. Sez. IV, 24 giugno 2000, Capinera, in *Dir. prat. lav.*, 2000, p. 3172.

(3) In questi esatti termini: VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, Giuffrè, 2006, p. 175 ss., la quale puntualizza come «non basta rintracciare il titolare della qualifica soggettiva per imputarvi eventuali conseguenze penali, ma occorre accertare l'effettiva simmetria tra la stessa e i connessi poteri, ossia il rapporto di corrispondenza biunivoca tra reale disponibilità di funzioni e qualifica extrapenale».

(4) Cfr. *ex multis*: Sez. IV, 26 aprile 2000, Mantero, in *questa rivista*, 2001, p. 1321; Sez. III, 15 luglio 1994, Galvagno, in *Dir. prat. lav.*, 1994, p. 2547; Sez. III, 20 maggio 1994, Casetti, in *Foro it.*, 1994, II, c. 547.

(5) Tale tripartizione è riproposta nel decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro n. 81/2008, emesso in attuazione della legge delega n. 123/2007, che all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e) definisce in modo specifico: il «datore di lavoro» come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice del medesimo; il "dirigente" come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; il "preposto" come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

(6) Così: CIAURI, *I soggetti del diritto penale del lavoro*, in *Nuovo dir.*, 1997, p. 625 ss.; DE ROSE, *Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in linea con la normativa europea: il D.lgs. 626/1994 nei suoi aspetti rilevanti per i settori pubblici e privati*, in *Cons. Stato*, II, p. 1965 ss., che parla di «soggetti responsabili per investitura originaria»; LAGEARD, *Le malattie da lavoro nel diritto penale*, Utet, 2000, p. 20 ss.; LATTANZI, *Responsabilità penale del dirigente per inosservanza delle norme sulla prevenzione*

degli infortuni sul lavoro, in *Lav. sic. soc.*, 1965, p. 262; MONTUSCHI, *Sicurezza del lavoro e responsabilità penale*, in *Lav. giur.*, 1996, p. 98 ss., che afferma come «il datore, il dirigente e il preposto rispondano *iure proprio*, in via diretta, al di fuori dei tradizionali processi di delega»; PETRINI, *La doppia funzione dell'art. 4 D.P.R. 547/1955: individuazione dei destinatari degli obblighi di sicurezza e autonomo titolo di reato*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, IV, p. 362 ss.

(7) In generale sulla delega di funzioni si rimanda a: ALDROVANDI, *Orientamenti giurisprudenziali in materia di compiti penalmente rilevanti*, in *Riv. trim. dir. e pen. econ.*, 1995, p. 699 ss.; FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, 1985, Nardini, p. 45 ss.; PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, Giuffrè 1983, p. 80 ss.; PALOMBI, *Trattato di diritto penale dell'impresa*, vol. I, diretto da Di Amato, *La delega di funzioni*, Cedam, 1990, p. 277 ss. Con specifico riferimento alla materia antinfortunistica si rimanda invece a: DI GIUSEPPE-NAPOLITANO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro in azienda*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1997, p. 121 ss.; FRIGENTI, *La delega degli obblighi antinfortunistici*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1998, p. 439 ss.

(8) Cfr. *ex multis*: Sez. II, 3 agosto 2000, Diabene, in *Studium iuris*, 2001, p. 474; Sez. III, 3 dicembre 1999, Natali, in *Riv. pen.*, 2000, p. 472, che riconoscono sempre in capo al delegante un obbligo di controllo sull'operato del delegato.

(9) Cfr. *ex multis*: Sez. IV, 3 novembre 1989, Trozzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 182963.

(10) Si veda: BASENGHI, *La sicurezza del lavoro*, a cura di Galantino, *La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici*, Giuffrè, 1995, p. 53 ss.; CULOTTA, *Datore di lavoro, dirigente e preposti: obblighi prevenzionali e poteri di delega*, in *Dossier ambiente*, 1994, 28, p. 105 ss.; SECCHI, *La ripartizione della responsabilità per gli infortuni sul lavoro ed il problema della esigibilità del controllo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, p. 777 ss.; VENEZIANI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità per omesso impedimento dell'evento: problemi attuali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 514 ss.

(11) In questi termini: VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, cit., p. 185 ss.

(12) Cfr. AMODIO, *Responsabilità dei dirigenti e dei preposti in relazione al dovere di sicurezza*, in *Riv. giur. lav.*, 1978, IV, p. 296 ss.; CIAURI, *I soggetti del diritto penale del lavoro*, cit., p. 628 ss.; FERRANTE, *I soggetti responsabili nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. pen. econ.*, 1995, p. 17 ss.; MONTUSCHI, *Ambiente, salute e sicurezza*, a cura di Montuschi, *Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Utet, 1997. Tali obblighi, da ultimo, sono stati codificati nell'art. 19 del d.lg. n. 81 del 2008.

(13) Cfr. *ex multis*: Sez. I, 27 febbraio 1998, Ruggiero, in *questa rivista*, 1999, p. 1918; Sez. IV, 23 luglio 1997, Sagretti, in *Dir. prat. lav.*, 1997, p. 37.

(14) Cfr. *ex multis*: Sez. IV, 26 giugno 1996, Fera, in *Dir. prat. lav.*, 1996, p. 33; Sez. IV, 5 marzo 1991, Celadon, in *C.E.D. Cass.*, n. 188209.

(15) Cfr. Sez. IV, 5 febbraio 1997, Maestrini, in *Dir. prat. lav.*, 1997, p. 13.

(16) Cfr. in dottrina: FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, cit., p. 45 ss.; PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, cit., p. 80 ss.; PALOMBI, *Trattato di diritto penale dell'impresa*, vol. I, cit., p. 277 ss.. In giurisprudenza: Sez. III, 13 marzo 2003, Conci, in *questa rivista*, 2004, p. 4204; Sez. IV, 5 maggio 2000, cit.; Sez. III, 3 dicembre 1999, Natali, cit.

(17) Cfr. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, cit., p. 80 ss.

(18) Cfr. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, cit., p. 45 ss.; Sez. IV, 9 luglio 2003, Boncompagni, in *questa rivista*, 2004, p. 2126; Sez. IV, 22 giugno 2000, Archetti, *inedita*; Sez. IV, 30 ottobre 1999, Massarenti, in *C.E.D. Cass.*, n. 215009.

(19) Cfr. Sez. III, 5 novembre 2002, Di Lena, in *Dir. prat. lav.*, 2002, p. 508; Sez. III, 28 maggio 2001, Donzello in *Guida dir.*, 2001, n. 39, p. 103; Sez. III, 24 novembre 2000, Pignatti, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 335; Sez. III, 2 giugno 2000, Philippe, in *C.E.D. Cass.*, n. 217184; Sez. III, 7 febbraio 1996, Altea, in *questa rivista*, 1999, p. 2652; Sez. III, 5 marzo 1994, Galli, in *Dir. prat. lav.*, 1994, p. 1537, secondo la quale «in caso di violazione delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro in locali scolastici, non è esonerato da responsabilità penale il sindaco che pur abbia delegato all'assessore competente i compiti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora sia stato personalmente sollecitato a far eliminare le inadempienze e, malgrado ciò abbia omesso di esercitare nei confronti dell'assessore delegato i poteri di vigilanza, di direttiva e, ove del caso, di revoca della delega e, comunque, abbia omesso d'intervenire per porre rimedio alle situazioni di pericolo lamentate».

(20) Cfr. DI VICO, *La delega di funzioni e i suoi differenti effetti nel settore privato ed in quello pubblico*, in *questa rivista*, 1999, p. 2652.

(21) Cfr. Sez. III, 13 luglio 2004, B., in *Lavoro nella giur.*, 2005, p. 34; Sez. III 30 settembre 1998, Tigarello, in *Riv. pen.*, 1999, p. 484.

Utente: UNIV.DI URBINO univd61

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.